

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**– SEDE DI ROMA –**

**SEZ. III BIS**

**RICORSO RG. N. 12528/2016**

**ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI**

**PER**

**Scala Lidia** (C.f. SCLLDI74M48E340S) nata ad Isola del Liri, l'8 Agosto 1974, residente a Roma, Via di Trasone, n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina ([c.f.SPNLNE69L50D086N-avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:c.f.SPNLNE69L50D086N-avvocatessaelenaspina@pec.it)-fax:0637514625), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9, come da procura in calce al ricorso principale

*- ricorrente-*

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato e presso la stessa domiciliata in Via de Portoghesi n. 12 – 00186 – Roma;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, n. 12 – 00186 – Roma

**Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando Ddg n. 106/2016 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la classe concorso A28 in persona del Presidente p.t.** rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

*- resistenti-*

*nei confronti di*

**Pesaresi Maria Grazia**, Via Benedetto Croce, n. 27 – 00142 – Roma

*- controinteressato-*

### ***Per l'annullamento***

- ***del Decreto del Direttore Generale Ddg n. 207 del 16 Maggio 2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con il quale è stata approvata per la Regione Lazio la graduatoria di merito per la classe di Concorso A28 – Matematica e Scienze, nella parte in cui non include la ricorrente;***
- ***nonché della stessa graduatoria di merito, parte integrante del decreto, per la classe di concorso A28 – Matematica e Scienze, nella parte in cui non include la ricorrente***
- ***nonché e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, antecedente, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;***

### **FATTO**

1. La ricorrente ha partecipato al concorso di cui al Ddg n. 106 del 23 Febbraio 2016 del Miur, avente ad oggetto l'indizione di un concorso per titoli ed esami per il personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A28.
2. La stessa, non essendo stata ammessa a sostenere la prova orale, ha agito in giudizio innanzi a questo Ill.mo Tribunale, nel ricorso di cui in epigrafe, al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti di mancata ammissione alla prova orale. Più specificamente ha richiesto l'annullamento dei provvedimenti e dei verbali della Commissione di esame, con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione delle griglie ed i singoli punteggi, nonché della valutazione di sintesi finale di cui alle prove scritte della procedura concorsuale per la classe di concorso A28, nonché dei Verbali di estremi ignoti con cui non è stata ammessa a sostenere la prova orale dello stesso concorso, ivi compreso gli elenchi prot. n. 25860 del 5 agosto 2016, successivamente conosciuto, e relativi allegati, degli ammessi.
3. Con lo stesso ricorso ha altresì richiesto l'annullamento dei verbali e degli atti adottati dalle Commissioni esaminatrici e di estremi ignoti in generale, ed in particolare nella parte in cui hanno modificato in corso d'opera l'iter di svolgimento delle prove d'esame e di attribuzione del relativo punteggio, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di non

ammissione e di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri di ammissione alla prova orale e di valutazione delle prove scritte.

4. Questo Ill.mo Tribunale ha emesso l'Ordinanza Cautelare n. 1615/2017 con la quale ha accolto l'istanza cautelare considerato che *“la ricorrente argomenta di aver concorso per la classe A028 materia "Matematica e Scienze" e di non essere stata ammessa all'orale avendo riportato all'esito dello svolgimento delle prove scritte una votazione totale di 25,48, quale risultato della prima prova scritta, in cui ha riportato una votazione di 24,50 (che è stato normalizzato per i 3/4 come da D.M. n. 95 del 2016 e pertanto è pari a 20.48), e dalla prova pratica in cui ha riportato una votazione di 5/10; che affida le censure ad una serie di rilievi, quali la circostanza che le prove svolte sono state corrette da due Commissioni diverse; che l'art. 5 comma 3 del DM 95/2016 sarebbe illegittimo per contrasto con quanto previsto dal TU 297/1994, art. 400, atteso che con riferimento alla specifica classe di concorso la prova di lingua avrebbe dovuto essere semplicemente una prova di idoneità e non di approfondita conoscenza (laddove nel caso in esame è la prova in lingua per ognuna delle materie è consistita in due quesiti, ognuno articolato in 5 domande, di livello B2); che l'amministrazione si è costituita con mero atto di forma, e pertanto con ordinanza n.2198//2017 il Collegio ha ritenuto indispensabile acquisire documentati chiarimenti in merito alle circostanze dedotte nel ricorso, con avviso che in caso di inottemperanza potranno essere tratti argomenti di prova ex art.64 cpa; che, stante il perdurante silenzio dell'amministrazione, occorre scongiurare il prospettato danno grave e irreparabile disponendo l'ammissione, con riserva, di parte ricorrente alle prove orali per la classe di concorso di cui trattasi”*.
5. Alla luce di ciò la ricorrente ha potuto sostenere le prove orali ed ha superato egregiamente la procedura concorsuale.
6. Nelle more del giudizio, in data 16 Maggio 2017, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha emesso per la Regione Lazio la graduatoria generale di merito per la classe di concorso A28 – Matematica e Scienze – non inserendo la ricorrente.
7. LE CRITICITÀ LAMENTATE DALLA RICORRENTE ED I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE GIÀ AVANZATI NEL RICORSO PRINCIPALE SI RIVERBERANO, DUNQUE, SUI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE ATTO, CHE CONFERMANO LE ILLEGITTIMITÀ GIÀ RAPPRESENTATE. Pertanto, i

provvedimenti qui impugnati sono illegittimi e cagionano un grave danno a chi ricorre e vanno a vanificare e mettere a rischio il cammino professionale della ricorrente.

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati lesivi degli interessi ivi tutelati, tornano a confermare l'illegittimo operato dell'Amministrazione con nuova potenzialità lesiva e meritano di essere annullati, essendo del tutto illegittimi nella parte in cui confermano i profili di illegittimità già avanzati col ricorso principale che si rinnovano in questa sede attraverso i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. N.241/90; ILLEGITTIMITÀ DELLA APPOSIZIONE DELLA RISERVA E DEL MANCATO ESERCIZIO DELLA AUTOTUTELA. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ASSENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, DELLA INGIUSTIZIA MANIFESTA, DELL'ILLOGICITÀ**

**I provvedimenti impugnati, consequenziali e direttamente derivanti da quelli già impugnati nel ricorso principale, hanno leso ulteriormente la posizione giuridica della ricorrente illegittimamente esclusa dalla graduatoria di merito, emessa in esito ad un procedimento di cui sono stati già impugnati numerosi profili di irregolarità e incongruenze.** L'approvazione della graduatoria di merito rappresenta, pertanto, un rinnovato immotivato agire ripetitivo delle vecchie determinazioni senza alcuna motivazione sul mancato esercizio della autotutela quale possibile occasione di ponderare la posizione della ricorrente, anche alla luce del fatto che il procedimento concorsuale in questione lo stesso Ministero ha disposto sessioni suppletive in tutte le classi di concorso interessate da contenzioso, pertanto l'emissione di una graduatoria di merito, che non riesamini la vicenda concorsuale complessivamente, che non consideri la posizione della ricorrente, appare un provvedere oltre che inutile anche fonte di danno e illegittimità, imponendo alla ricorrente di reagire nuovamente ad una graduazione di merito che, per quanto detto, non può essere legittimamente considerata la definitiva graduazione di merito di questo concorso. Come noto la giurisprudenza sul punto ha chiarito che: *“L'esercizio dell'autotutela da parte della pubblica amministrazione- ancor prima della norma posta dall'art. 21 nonies della l. 7.8.1990 n. 241 (introdotta dalla l. 2005 n. 15) - è stato subordinato dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. St. Sez. V, 11.6.2001 n. 3130) a rigorose regole: a) l'obbligo della motivazione; b) la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità; c) la valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione; d) il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale; e) l'adeguata istruttoria.”* (Tar trentino Alto Adige 2 gennaio 2007, n.4).

Occorre, infatti, una valutazione di preminenza dell'interesse pubblico che non può identificarsi nella mera difficoltà di gestione di quella data vicenda : *“Il provvedimento di annullamento in autotutela costituisce manifestazione della discrezionalità dell'Amministrazione, nel senso che essa non è obbligata a ritirare gli atti illegittimi o inopportuni in quanto tali, ma deve valutare, di volta in volta, se esista un interesse pubblico alla loro eliminazione diverso dal semplice ristabilimento della legalità violata. Siffatto interesse pubblico non viene esplicitato a priori dall'art. 21 nonies l. n. 241/1990, ma deve essere ricavato dalla stessa amministrazione, caso per caso, attraverso un'attività di "comparazione tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità e gli interessi dei destinatari del provvedimento e dei controinteressati"; il tutto, tenendo nella debita considerazione anche la circostanza che il provvedimento da annullare possa avere prodotto effetti favorevoli, valutandone la rilevanza, e che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo (fattore di stabilizzazione) dal momento della sua emissione”* (Cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII – n. 626 del 25 gennaio 2013). Questi principi sono stati espressi anche dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che ha chiaramente specificato che *“... l'interesse all'annullamento dovrà essere valutato attraverso tecniche comparative alla luce degli interessi pubblici e privati che militano in senso opposto, ossia verso la conservazione del provvedimento ipoteticamente illegittimo ...”*(Cfr. in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 412/1990; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1311/2000). La giurisprudenza amministrativa è assolutamente granitica nel precisare che la natura dell'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto perchè illegittimo o per esigenze organizzative ed anche dell'interesse alla reintegrazione dell'ordine giuridico violato, e comunque della necessita di fornire una valutazione MOTIVATA specificata e dimensionata in relazione ad esigenze concrete ed attuali (Cfr. fra le tante statuizioni sul punto, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 591/ 1983; TAR Lombardia - Brescia, sent. n. 399/2003; Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 3909/2005; TAR Campania - Napoli, Sez. IV, sent. n. 2026/2006).

- II. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL DDG N. 106/2016, DEL D.M. 95/2016, DEL D.M. 96/2016, DEL O.M. 97/2016. VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITA'. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO –

**DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASS ENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

L'illegittimità della graduatoria emessa si appalesa in considerazione che la graduazione di merito predisposta dalla Amministrazione non può rappresentare legittimamente la conclusione della selezione. L'illegittimità è ancor più evidente se si considera che nel ricorso principale sono state poste all'attenzione del collegio una serie di censure proprio relative al meccanismo di selezione e censure di legittimità **sulla tipologia delle prove.**

Si ribadisce pertanto che la prova scritta, infatti, ai sensi dell'art. 5 del DM 95 del 2016, richiamato dall'art. 6 del DDG n. 106 del 23.02.2016, è consistita in otto quesiti inerenti, per i posti comuni, *"alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento".* I quesiti erano quindi composti, ai sensi del comma 3 art. 5 del DM 95/2016, da *"a) sei quesiti a risposta aperta; b) due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue".*

Tale modalità di svolgimento della prova confligge con quanto previsto dal TU 297/1994, art. 400, pure richiamato dal DM in questione a presupposto della sua adozione, il quale al comma 3 nel disciplinare la possibilità di svolgimento della **PROVA DI LINGUA STRANIERA**, la prevede come facoltativa per la scuola primaria ai fini dell'insegnamento della stessa, determinando la possibilità di attribuzione di dieci punti. Ed anche nei successivi commi, lì ove fa riferimento alla prova di lingua straniera, vi si riferisce in ogni caso e sempre come prova facoltativa. Nel nostro caso quindi, la prova di lingua avrebbe dovuto essere semplicemente una prova di idoneità e non di approfondita conoscenza.

Ciò in aderenza all'art. 37 del TU sul pubblico impiego (l. 165/2001) il quale dispone che *"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera...*

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica".

Nei pubblici concorsi è quindi prevista una conoscenza proporzionale al tipo di professionalità cui si ambisce e **nel caso di docenti, non di lingua**, requisito della conoscenza di una lingua straniera non può essere inteso come conoscenza approfondita, tant'è che proprio in base al citato TU del 2001 sino ad oggi i concorsi hanno sempre previsto una idoneità e non certo un esame approfondito di lingua. Da qui che il Bando ed il relativo DM sotto tale profilo si pongono in violazione con la norma anzidetta, oltre a essere viziati per ingiustizia manifesta, eccesso di potere, illogicità, incongruenza tra materia di insegnamento e materie del concorso.

Ma non è tutto, la prova in lingua per ognuna delle materie è consistita in due quesiti, ognuno articolato in 5 domande, di livello B2, il che sta a significare che, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento, "*All'interno di questo livello lo studente riesce a comprendere un testo anche se questo risulta essere molto tecnico. Lo studente è quindi capace di sostenere una conversazione in modo spedito. E' quindi capace di interagire su diversi argomenti senza grossi sforzi di comprensione dell'altro. Il candidato riesce anche a scrivere e tradurre un elaborato riguardante diversi argomenti*". Insomma, è necessaria una conoscenza della lingua molto buona, tant'è che il livello immediatamente superiore è quello "elevato" C1, oltre il quale vi è solo il C2<sup>1</sup>.

**Ora, è evidente che nel caso di un docente di matematica e scienze la conoscenza dell'inglese in tal misura non attiene in alcun modo all'ambito disciplinare di insegnamento, nè ha attinenza con la metodologia di insegnamento o conoscenza pedagogico-didattica;** risulta quindi chiaro che il comma 3, lett. b dell'art. 5 (DM 95/2016) confligga chiaramente con i criteri dettati dal comma 2 del medesimo art. 5 che ci indica quale debba essere il contenuto delle prove scritte, ovvero: "*trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento*".

Pertanto, l'illegittimità va ravvisata sia in parte qua nel DM 95 del 2016, art. 5, comma 3 lì ove prevede come obbligatoria una prova scritta di inglese di livello B2, sia nel bando di concorso lì ove viene richiamata tale norma. Ciò per violazione del dlgs 297/1995, art. 400, della l. 165/2001,

nonché per violazione dello stesso art. 5, ma comma 2, del DM 95 del 2016. Senza contare che l'eccessivo peso dato a tale prova, sotto il profilo del punteggio attribuito, è stato per chi ricorre il motivo di non raggiungimento della soglia di sbarramento di 28/40.

**III. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL DDG N. 106/2016, DEL D.M. 95/2016, DEL D.M. n. 96/2016, DEL O.M. 97/2016. VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASS ENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÉ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. OMESSA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE.**

**La posizione della ricorrente viene illegittimamente non inserita nella graduatoria, perchè questa rappresenta ancora la sequenza provvedimentale patologica del concorso impugnato. La stessa graduatoria quindi non può rappresentare il provvedimento conclusivo di questo concorso, che è invece ancora in itinere in virtù delle prove suppletive disposte dallo stesso Miur e proprio volte alla conclusione della selezione.** Peraltro, tra i motivi di ricorso si è appunto lamentato anche il profilo relativo alla omessa pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove scritte. In base alle istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica, date dal MIUR con nota prot. 14097 del 18.05.2016, *"nel primo verbale le commissioni, avuto riguardo al terzo delle prove scritte reso disponibile in piattaforma, discuteranno seguenti criteri che si propongono a livello nazionale per la valutazione delle prove, che sono: pertinenza, correttezza linguistica, completezza e originalità. Ogni connessione potrà integrare o modificare tali criteri, motivando verbalizzando le ragioni dei cambiamenti apportati. Le commissioni provvederanno altresì alla definizione di criteri specifici, nonché alle griglie di valutazione delle conseguenze schede di correzione degli elaborati, che saranno riportate nell'apposito verbale, scansionato sulla piattaforma con indicazione del numero e della data"*.

Nel caso di specie i criteri di valutazione della prova scritta non sono stati pubblicati prima dello svolgimento della prova scritta, avvenuta in data 10 maggio 2016, bensì successivamente e peraltro non secondo le modalità prescritte dalla precitata nota, poiché non si tratta di griglie di valutazione firmate e sottoscritte dai membri della commissione, bensì di un pdf nativo mancante delle firme necessarie.



I criteri di valutazione vanno predeterminati prima dell'inizio delle correzioni degli elaborati in modo da potere assegnare a ciascun tema un punteggio numerico alla luce dei criteri stessi. La loro funzione è, infatti, di consentire la comprensione dell'iter logico giuridico seguito dalla commissione nell'assegnazione di un determinato punteggio.

La mancata previa pubblicazione non solo delle schede di valutazione e quindi dei criteri di valutazione, ma anche dei punteggi attribuiti ad ogni voce o indicatore (rappresentiamo che per ogni giudizio il punteggio massimo attribuibile era variabile e che quindi il candidato avrebbe potuto considerare di approfondire la traccia sotto il profilo della pertinenza piuttosto che della originalità avendone previa conoscenza) fanno sì che la valutazione resa dalla Commissione sia viziata ex se. Non vi è prova infatti, che la Commissione valutatrice abbia redatto i criteri prima della correzione degli elaborati piuttosto che dopo, non avendo la P.A. dato accesso ai verbali delle Commissioni stesse, se pur più volte richiesti dal ricorrente. Ricordiamo come la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. n. 241-1990 se siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, in quanto in tal modo si consente di ricostruire "ab externo" la motivazione di tale giudizio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 23 febbraio 2012, n. 5536 e Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6491).

Ma la mancata pubblicazione delle griglie di valutazione viola anche il DPR 487/94, che disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici dettandone anche i principi, che con l'art. 12 , titolato "trasparenza amministrativa" dispone che "1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...."

Ma quanto sopra non è l'unico vizio che inficia l'attività della Commissione, e conseguentemente gli atti dalla stessa adottati. Infatti, ad oggi non è stato possibile avere accesso, poiché non forniti, ai Verbali della Commissione. Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 *"Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*. La mancanza dei verbali non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia tutta la validità di tutta la procedura concorsuale. Non solo, la circostanza che non sia dato conoscere le relazioni dei singoli componenti e la proposta di voto di

ciascuno, in quanto non sono disponibili i verbali, porta a ritenere in modo assoluto la sussistenza di profili di carenza di motivazione. Traspare, dunque, dal giudizio espresso in riferimento ai singoli parametri un quadro motivatorio incompleto ed inadeguato e nessun'altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Ebbene, in ultimo non può tralasciarsi come tutti i vizi di natura generale della procedura concorsuale ora posti all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, abbiano dato luogo allo svolgimento di un concorso che viola i precetti Costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale.

Infatti, come ci ha ricordato il Consiglio di Stato con sent. n. 3747/2013, *"In generale, va sottolineato che l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».* Ciò significa che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata *«da una **selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti**»* (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293).

*La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost.*

*Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon -andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).*

## **PQM**

Si chiede all'Ecc.mo Collegio adito l'accoglimento del ricorso principale e del presente atto di Motivi Aggiunti e per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti ivi impugnati.

*Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed il valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.*

Roma, 4 Luglio 2017

Avv. Elena Spina

## **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'Avv. Elena Spina, Io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato per De Sillo Roberta il Suesteso atto di Motivi Aggiunti che si compone di \_11\_\_\_ pagine a:

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i Suoi Uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi, 12 00186- ROMA, ivi a

**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i Suoi Uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi, 12 00186- ROMA, ivi a

**Commissione Giudicatrice del Concorso di cui al Bando Ddg n. 106/2016 del Minsitero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la classe concorso A28 in persona del Presidente p.t.** rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA, ivi a*

**Pesaresi Maria Grazia**, Via Benedetto Croce, n. 27 – 00142 – Roma

-